



COMUNE DI CODOGNO

(Provincia di Lodi)

I.U.C.

Imposta Comunale Unica

REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 24 luglio 2014
Ripubblicato dall'8 al 23 agosto 2014
Avente efficacia dal 1 gennaio 2014

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 14 aprile 2016
Avente efficacia dal 1 gennaio 2016

S O M M A R I O	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	3
ART. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE	4
ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI	5
ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO	5
ART. 6 - BASE IMPONIBILE	6
ART. 7 - INAGIBILITA' - INABITABILITA'	7
ART. 8 - RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI	8
ART. 9 – ALIQUOTE E DETRAZIONI	8
ART. 10 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE	8
ART. 11 – FATTISPECIE EQUIPARATA ALL' ABITAZIONE PRINCIPALE	9
ART. 12 - ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO D'USO NON RIENTRANTE NELLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 7, LETT. C)	9
ART. 13 - ESENZIONI	9
ART. 14 – AGEVOLAZIONI ONLUS	11
ART. 15 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO	11
ART. 16 - VERSAMENTI	12
ART. 17 - DICHIARAZIONE	13
ART. 18 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	13
ART. 19 - ACCERTAMENTO	13
ART. 20 – SANZIONI E INTERESSI	14
ART. 21 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO	15
ART. 22 - RISCOSSIONE COATTIVA	15
ART. 23 – RINVIO AL REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE	15
ART. 24– ENTRATA IN VIGORE	16

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di CODOGNO dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del D. L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 e disciplinata dal medesimo art. 13, dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs 23/2011, dall'art. 4 del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, e dall'art. 1, commi 707-729, della L. 147/2013.
2. Tale regolamento è adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, dall'art. 13, comma 13, del D. L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e dall'art. 14, comma 6, del D. Lgs. 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il **possesso di immobili**, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
 - alla unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - all' unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per **fabbricato** si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, e dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 504/1992, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
2. Per **area fabbricabile**, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, e dell'art. 2, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 504/1992, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Per **terreno agricolo**, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, e dell'art. 2, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 504/1992, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
4. Per **abitazione principale** si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate (es. esigenze di lavoro). In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e) il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare di un diritto di abitazione, ai soli fini dell'imposta (IMU).

Art. 5 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di CODOGNO relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

Art. 6 - BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della L. 662/1996, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 504/1992.
3. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della L. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.
4. I terreni agricoli e i terreni non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dal 1° gennaio 2016, sono esentati ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 208/2015 (stabilità 2016).
5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta, ai fini del versamento IMU individua dei valori di riferimento meramente indicativi e, pertanto, non vincolanti né per il Comune né per il contribuente.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del D. Lgs. 504/1992, senza computare il valore del

fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 42/2004;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le abitazioni (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C2 – C6 - C7 nel numero massimo di 1 per categoria) concesse in comodato d'uso, a parenti di primo grado (genitori - figli). Per godere dell'agevolazione, prevista dalla legge di stabilità 2016, il comodante dovrà:
 - essere proprietario, in Italia, della sola abitazione data in comodato d'uso e risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
 - ovvero essere proprietario al massimo di due abitazioni ubicate nello stesso Comune di cui una deve essere la propria abitazione principale;
 - il comodato d'uso deve essere registrato presso l'Agenzia dell'Entrate;
 - il comodante dovrà presentare la dichiarazione IMU 2016, entro il 30 giugno 2017.

Art. 7 - INAGIBILITA' - INABITABILITA'

1. L'inagibilità / inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), o igienico-sanitario sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. La riduzione dell'imposta ha decorrenza dalla data in cui lo stato di inabitabilità o inagibilità è accertato dall'Ufficio Tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato (es. ASL – Vigili del Fuoco) ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva, ex art.13, comma 3, lett. b) del D.L. 201/2011, viene presentata dal contribuente.
3. La dichiarazione sostitutiva deve essere corredata da fotografie dello stato dei fabbricati.

4. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presentata dal contribuente.

Art. 8 - RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

1. Abrogato dall' art. 1, commi 10, lett. d) e 13 della Legge 208/2015 (stabilità 2016).

Art. 9 – ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, nei limiti di quanto previsto dall'art. 13, commi 6 e 7, del D. L. 201/2011, e dell'art. 1, comma 380, lett. g), della L. 228/2012, e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della L. 296/2006.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. L. 360/1998, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D. L. 201/2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Art. 10 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 616/1977. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del D. L. 201/2011.

Art. 11 – FATTISPECIE EQUIPARATA ALL' ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 12 - ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO D'USO NON RIENTRANTE NELLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 7, LETT. C)

1. Le unità immobiliari e le relative pertinenze date in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), e dagli stessi utilizzate quali abitazioni principali, ma non rientranti nelle condizioni di cui al precedente articolo 6, comma 7, lett.c), ai fini del calcolo dell'Imposta Municipale propria, sono soggette ad aliquota ridotta ma non all'abbattimento del 50% della base imponibile.
2. Per godere del beneficio i contribuenti devono presentare apposita comunicazione. L'ufficio tributi predispone il relativo modello di comunicazione, indicando la documentazione da allegare. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi e sino alla sussistenza della fattispecie prevista.
3. Affinché si realizzi una cessione in uso gratuito il cessionario non deve essere proprietario dell'immobile avuto in uso.

Art. 13 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra

- detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del D.P.R. 601/1973, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con L. 810/1929;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 917/1986, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della L. 222/1985. Tali immobili oltre che utilizzati, devono essere anche posseduti (art. 1140 c.c.) dall'Ente non commerciale utilizzatore.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
 3. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del D. L. 557/1993, convertito dalla L. 133/1994.
 4. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
 5. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 4 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 504/1992, come modificata dall'art. 2, comma 3, del D. L. 102/2013, convertito con modificazioni dalla L. 124/2013, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Art. 14 – AGEVOLAZIONI ONLUS

1. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 460/1997, in sede di determinazione annuale delle aliquote d'imposta il Consiglio Comunale delibera, a favore delle Organizzazioni sociali non lucrative che svolgono attività di assistenza sociale e socio sanitaria, la riduzione dell'aliquota o l'esenzione dal pagamento dell'IMU. Tale agevolazione sarà applicabile ai soli fabbricati nei quali viene svolta attività di assistenza sociale e socio sanitaria.

Art. 15 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della L. 228/2012, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D. L. 201/2011.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 16 - VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. L'imposta è dovuta per l'anno in corso ed il relativo versamento è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D. Lgs. 214/1997, con le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M.23/11/2012
4. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
5. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del D. Lgs. 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
6. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12,00.
7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione al Comune.

Art. 17 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

Art. 18 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 19 - ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 693, della L. 147/2013, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 472/1997, e successive modificazioni. Sono addebitate le spese di notifica degli atti impositivi.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che l'avviso non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
6. Non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 20 – SANZIONI E INTERESSI

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta Municipale propria sono applicate, in conformità ai decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche e integrazioni.
2. La misura annua degli interessi moratori viene determinata nella misura del tasso di interesse legale vigente aumentato di 0,50 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 21 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 20.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata e documentata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
3. La rateizzazione sarà concessa qualora l'importo complessivo, oggetto della richiesta, sia superiore € 250,00.
4. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
5. In caso di mancato pagamento di una rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Art. 22 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 19, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Art. 23 – RINVIO AL REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE

1. Si fa rinvio al regolamento comunale delle Entrate per le seguenti materie:
 - Accertamento con adesione;
 - Rimborsi e compensazioni.

Art. 24– ENTRATA IN VIGORE

1. Le modifiche apportate al presente regolamento entreranno in vigore dopo pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio con efficacia decorrente dal 01.01.2016.